

C'è il bonus investimenti

In compensazione il 25% delle maggiori spese

DI CINZIA DE STEFANIS

Dal 1° gennaio 2016 compensazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo. Le imprese da tale data potranno utilizzare in compensazione l'incentivo fiscale per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, pari al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. E l'aliquota può salire al 50% per le spese relative all'impiego di personale qualificato e per quelle relative a contratti di ricerca con università o altri enti equiparati e con startup innovative. Tutto questo grazie alla legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) che ha riscritto la disciplina del credito d'imposta per ricerca e sviluppo e del decreto Mef 27.05.2015 (art. 6, 3 comma) che ha stabilito l'utilizzabilità in compensazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.

SPESE AMMISSIBILI. Sono ammissibili al credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo le spese sostenute nel quinquennio 2015-2019 per l'assunzione di personale «altamente qualificato» impiegato nell'attività di ricerca e sviluppo, le quote di ammortamento delle spese di acquisizione/

utilizzo di strumenti ed attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo ottenuto applicando i coefficienti di cui al dm 31/12/1988, e comunque con costo unitario non inferiore a 2 mila euro (al netto Iva), i costi della ricerca svolta in collaborazione con Università e Enti o organismi di ricerca e con altre imprese, comprese le start-up innovative e le competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale, biotecnologica o topografica di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne (quest'ultimo

tipo di spesa è una novità introdotta dalla legge di stabilità 2015 rispetto a quanto era stato previsto originariamente dal decreto destinazione Italia).

ATTIVITÀ AMMESSE. Le attività ammissibili alle attività di ricerca e sviluppo sono quelle relative ai lavori sperimentali o teorici aventi per l'acquisizione di nuove conoscenze, alla ricerca pianificata o indagini critiche dirette ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare al fine di mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi ovvero di migliorare prodotti, processi o servizi esistenti, all'acqui-

sizione di conoscenze per produrre progetti, piani o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati e alla produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, purché non impiegati/trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Inoltre, in ciascuno dei periodi d'imposta, la spesa sostenuta per attività di ricerca e sviluppo deve essere almeno pari a euro 30.000. Non si considerano agevolabili le modifiche ordinarie o periodiche di prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti.

Credito d'imposta in ricerca e sviluppo

Compensazione	Dal 1° gennaio 2016 compensazione del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo relativo al quinquennio 2015-2019. L'agevolazione sarà fruibile da tutte le imprese senza limiti di fatturato, indipendentemente dalla loro forma giuridica e dal settore economico in cui operano, fino a un importo massimo di 5 milioni di euro.
Agevolazione	L'agevolazione è pari al 25% delle spese incrementalmente annuali rispetto alla media realizzata nei tre anni precedenti, sempre che in ciascuno degli anni di imposta siano sostenute spese in attività di ricerca e sviluppo pari ad almeno 30 mila euro. L'aliquota sale al 50% per le spese relative all'impiego di personale qualificato e per quelle relative a contratti di ricerca con università o altri enti equiparati e con start up innovative. L'Agenzia delle entrate ha istituito il nuovo codice tributo 6857 con cui le imprese potranno usufruire del credito d'imposta in compensazione attraverso modello F24.